Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Territoriale di Ancona

CITTA' DI TREIA
20 NOV 2019
Prot N 021799
Cat ..... Clas ..... Fasc .....

Ancona, 13 novembre 2019

Al Signor Sindaco
del Comune di

TREIA (MC)

Prot. **70340**

OGGETTO: Notifica avviso di liquidazione atti giudiziari.

1) MANU ERNEST **2018/01/SC/00001211/0/01**

Si prega notificare, **con cortese urgenza** comunque non oltre il 13/**12/2019** le pratiche indicate in oggetto alle persone interessate o seco conviventi che abbiano la maggiore età di 14 anni, raccomandando nel caso di notifica a persona addetta alla Società, di apporre la firma per ricevuta in calce all'avviso di liquidazione o di rettifica, restituendo la copia munita della relativa notifica.
NEL CASO IN CUI IL DESTINATARIO DI NOTIFICA FOSSE IRREPERIBILE, SI CHIEDE DI PROCEDERE ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.P.R. 600/1973 COMMA 1 LETT. E) IN QUANTO L'ULTIMO DOMICILIO FISCALE ACCERTATO E' PRESSO IL VOSTRO COMUNE.

Per quanto possa occorrere, si comunica che:

- la notifica degli atti dell'Amministrazione Finanziaria costituisce per i Comuni un adempimento obbligatorio, come confermato, da ultimo dalla sentenza della Corte di Cassazione n.5069 del 6/6/97;
- ai sensi dell'Art.1 Comma 2 del Decreto 3/10/06, pubblicato nella G.U. del 31/10/2006, il compenso spettante al Comune per la notifica di ogni singolo atto è stabilito in € 5,88=.

L'Amministrazione Comunale in indirizzo, avrà cura di:

- inviare la nota spese, con scadenza semestrale, **all'Ufficio che ha richiesto la notifica;**
- indicare, tra l'altro nella suddetta nota l'elenco degli atti notificati, allegando la documentazione giustificativa;
- i compensi spettanti;
- le spese postali nelle ipotesi previste dall'Art.140 c.p.c.;
- le coordinate bancarie (**Codice Iban**) per l'accredito delle somme spettanti ed il codice fiscale del Comune.

Si ringrazia della collaborazione

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Rosanna Iavagnilio

IL FUNZIONARIO
Raffaela [illegible]

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Rosanna IAVAGNILIO)

TEL. 071/2274574
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – Ufficio Territoriale di Ancona
Via Palestro, 15 – 60100 Ancona Tel. 0712274411 - Fax 0712274473/446 –
e-mail: dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

15312

MODULARIO
F- TASSE – 18 bis

Agenzia Entrate

MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/001/SC/000001211/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA (TQD)

Il DIRETTORE
PROVINCIALE IAVAGNILIO ROSANNA

avverte

MANU ERNEST
NATO A GHANA (EE) IL 21/05/1998 C.F. MNARST98E21Z318Q
DOMICILIATO IN
C DA CHIARAVALLE 52 62010 TREIA (MC)
IN QUALITA' DI APPELLANTE

che in relazione
ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001211/2018

DEL 03/07/18 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI ANCONA

e per i seguenti motivi:
REGISTRAZIONE CAUSA ART.8 LETT.D TARIFFA PARTE I DPR 131/86
IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PARI A EURO 100,00 E DIRITTI DI NOTIFICA
MANU ERNEST / MINISTERO INTERNO

le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	100,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	8,75
	TOTALE DOVUTO	108,75 EURO

IL DIRETTORE PROVINCIALE
IAVAGNILIO ROSANNA
L'INCARICATO
Andrea ATTORRI *

* "Firma su delega del Direttore Provinciale, (Rosanna Iavagnilio)"

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

Avviso di liquidazione n. 2018/001/SC/000001211/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento GIORGIA GERINI

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.
Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.
La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).
Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.Ancona@pce.agenziaentrate.it

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

2018/001/SC/000001211/0/001

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

2018/001/SC/000001211/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

DOMANDE RICORRENTI

COME FARE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI
Per ricevere informazioni è sufficiente inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it. Nella richiesta di informazioni devono essere indicati il numero dell'avviso di liquidazione ed ogni altra informazione utile ad identificare la pratica. In alternativa è possibile inviare una pec al seguente indirizzo: dp.ancona@pce.agenziaentrate.it.

COME RICHIEDERE UNA COPIA DELLA SENTENZA/PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO
Le copie delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari devono essere richieste direttamente ed esclusivamente all'organo giudiziario competente.

COME INVIDUARE LE EVENTUALI ALTRE PARTI IN CAUSA
L'Agenzia mette a disposizione sul proprio sito internet il servizio dedicato al calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari, attraverso il quale è possibile consultare anche altri dettagli dei singoli atti, tra cui la denominazione del convenuto. Il servizio è raggiungibile attraverso il seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/

IN CASO DI VERSAMENTO GIÀ EFFETTUATO
In questo caso è necessario trasmettere una richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it ovvero tramite pec al seguente indirizzo dp.ancona@pce.agenziaentrate.it.
In ogni caso è necessario indicare nell'istanza gli estremi dell'avviso ed allegare la relativa quietanza del pagamento.

IN CASO DI PRESUNTO ERRORE DEL CALCOLO DELL'IMPOSTA
In questo caso è necessario trasmettere una richiesta di riesame dell'avviso di liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it ovvero tramite pec al seguente indirizzo dp.ancona@pce.agenziaentrate.it. Le istanze di riesame non sospendono i termini per il pagamento né quelli per proporre ricorso.

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO
L'avviso di liquidazione viene notificato a tutti i coobbligati per il principio di solidarietà dell'imposta di registro. Tutti i soggetti che hanno partecipato alla causa sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro (art. 57, c. 1, DPR n. 131/86). Il pagamento, necessariamente integrale, effettuato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti delle altre parti obbligate. Per estinguere l'obbligazione tributaria il versamento deve essere effettuato per intero da uno dei soggetti coobbligati nei modi e nei termini indicati nelle "informazioni per il contribuente" allegate all'avviso di liquidazione.
Prima di proporre ricorso avverso l'avviso di liquidazione, si consiglia di verificare l'eventuale avvenuto pagamento da parte dei coobbligati, anche attraverso espressa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it.

IN CASO DI VERSAMENTO EFFETTUATO A SEGUITO DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
In questo caso non è necessario trasmettere alcuna comunicazione.
Tuttavia è facoltà trasmettere la quietanza di pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it ovvero tramite pec al seguente indirizzo dp.ancona@pce.agenziaentrate.it.

ASSISTENZA PRESSO L'UFFICIO
Gli addetti alla lavorazione dei provvedimenti giudiziari forniscono assistenza e informazione al pubblico senza appuntamento il mercoledì dalle 8.30 alle 12.45.

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) TQD2019710003491 7

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: MANU
NOME: ERNEST
DATA DI NASCITA (giorno mese anno): 21 05 1998
SESSO M o F: M
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: GHANA
PROV.: EE
CODICE FISCALE: MNARST98E21Z318Q

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME
DATA DI NASCITA (giorno mese anno)
SESSO M o F
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE
PROV.
CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: TQD (codice) (sub. codice (*))
7. COD. TERRITORIALE (*)
8. CONTENZIOSO
9. CAUSALE: RG
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno 2018 Numero 001SC000001211 0

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	100,00	
806T	ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	8,75	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 108,75

EURO (lettere)

CENTOOTTO / 75

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA (giorno mese anno)	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

2002 EURO

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) TQD201971000349 17

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: MANU
NOME: ERNEST
DATA DI NASCITA (giorno mese anno): 21 05 1998
SESSO M o F: M
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: GHANA
PROV.: EE
CODICE FISCALE: MNARST98E21Z318Q

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME
DATA DI NASCITA (giorno mese anno)
SESSO M o F
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE
PROV.
CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: TQD (codice) (sub. codice (*))
7. COD. TERRITORIALE (*)
8. CONTENZIOSO
9. CAUSALE: RG
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno 2018 Numero 001SC000001211 0

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	100,00	
806T	ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	8,75	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 108,75

EURO (lettere)

CENTOOTTO / 75

ESTREMI DEL VERSAMENTO
DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

2002 ELKO

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

DOMANDE RICORRENTI

COME FARE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI
Per ricevere informazioni è sufficiente inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it. Nella richiesta di informazioni devono essere indicati il numero dell'avviso di liquidazione ed ogni altra informazione utile ad identificare la pratica. In alternativa è possibile inviare una pec al seguente indirizzo: dp.ancona@pce.agenziaentrate.it.

COME RICHIEDERE UNA COPIA DELLA SENTENZA/PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO
Le copie delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari devono essere richieste direttamente ed esclusivamente all'organo giudiziario competente.

COME INVIDUARE LE EVENTUALI ALTRE PARTI IN CAUSA
L'Agenzia mette a disposizione sul proprio sito internet il servizio dedicato al calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari, attraverso il quale è possibile consultare anche altri dettagli dei singoli atti, tra cui la denominazione del convenuto. Il servizio è raggiungibile attraverso il seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/

IN CASO DI VERSAMENTO GIÀ EFFETTUATO
In questo caso è necessario trasmettere una richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it ovvero tramite pec al seguente indirizzo dp.ancona@pce.agenziaentrate.it.
In ogni caso è necessario indicare nell'istanza gli estremi dell'avviso ed allegare la relativa quietanza del pagamento.

IN CASO DI PRESUNTO ERRORE DEL CALCOLO DELL'IMPOSTA
In questo caso è necessario trasmettere una richiesta di riesame dell'avviso di liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it ovvero tramite pec al seguente indirizzo dp.ancona@pce.agenziaentrate.it. Le istanze di riesame non sospendono i termini per il pagamento né quelli per proporre ricorso.

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO
L'avviso di liquidazione viene notificato a tutti i coobbligati per il principio di solidarietà dell'imposta di registro. Tutti i soggetti che hanno partecipato alla causa sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro (art. 57, c. 1, DPR n. 131/86). Il pagamento, necessariamente integrale, effettuato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti delle altre parti obbligate. Per estinguere l'obbligazione tributaria il versamento deve essere effettuato per intero da uno dei soggetti coobbligati nei modi e nei termini indicati nelle "informazioni per il contribuente" allegate all'avviso di liquidazione.
Prima di proporre ricorso avverso l'avviso di liquidazione, si consiglia di verificare l'eventuale avvenuto pagamento da parte dei coobbligati, anche attraverso espressa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it.

IN CASO DI VERSAMENTO EFFETTUATO A SEGUITO DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
In questo caso non è necessario trasmettere alcuna comunicazione.
Tuttavia è facoltà trasmettere la quietanza di pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica dp.ancona.utancona@agenziaentrate.it ovvero tramite pec al seguente indirizzo dp.ancona@pce.agenziaentrate.it.

ASSISTENZA PRESSO L'UFFICIO
Gli addetti alla lavorazione dei provvedimenti giudiziari forniscono assistenza e informazione al pubblico senza appuntamento il mercoledì dalle 8.30 alle 12.45.

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

ATTENZIONE
dovrà essere
riconsegnato
il modello F 24
direttamente o a mezzo
FAX al n 06/50763456

Modalità alternative per informazioni sulla pratica:

1. inviare messaggio di posta elettronica agli indirizzi:
   raffaela.benigni@agenziaentrate.it o gianluigi.liberatore@agenziaentrate.it
2. telefonare ai nn. 071/2274499 o 071/2274462
   il martedì e giovedì 9:00 - 13:00; 15:00 - 16:00
3. inviare messaggio pec a dp.ancona@pce.agenziaentrate.it

ATTENZIONE: si riceve solo su appuntamento il mercoledì

Se Lei fosse interessato a parlare di persona con il responsabile del procedimento dovrà fissare un appuntamento inviando un messaggio E-MAIL o telefonando ai numeri indicati nelle fasce orarie prestabilite

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

MODULARIO
F- TASSE – 18 bis

Agenzia Entrate

15512

MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/001/SC/000001211/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA (TQD)

Il DIRETTORE
PROVINCIALE IAVAGNILIO ROSANNA

avverte

MANU ERNEST
NATO A GHANA (EE) IL 21/05/1998 C.F. MNARST98E21Z318Q
DOMICILIATO IN
C DA CHIARAVALLE 52 62010 TREIA (MC)
IN QUALITA' DI APPELLANTE

che in relazione
ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001211/2018

DEL 03/07/18 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI ANCONA

e per i seguenti motivi:
REGISTRAZIONE CAUSA ART.8 LETT.D TARIFFA PARTE I DPR 131/86
IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PARI A EURO 100,00 E DIRITTI DI NOTIFICA
MANU ERNEST / MINISTERO INTERNO

le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	100,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	8,75
	TOTALE DOVUTO	108,75 EURO

IL DIRETTORE PROVINCIALE
IAVAGNILIO ROSANNA

L'INCARICATO
Andrea ATTORRI *

* "Firma su delega del Direttore Provinciale
(Rosanna Iavagnilio)"

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

Avviso di liquidazione n. 2018/001/SC/000001211/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.
Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.
La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).
Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Ancona@pce.agenziaentrate.it**

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

2018/001/SC/000001211/0/001

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50. del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019

Agenzia Entrate

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973)

Io sottoscritto _____
messo _____
ho notificato l'atto numero _____, composto da numero ____ pagine,
alle ore _____ del giorno _____ del mese _____ dell'anno _____
nel Comune di _____
via _____ frazione _____
n. _____

- nella casa di abitazione / nell'ufficio / nell'azienda / presso l'ufficio del domicilio eletto/in "luogo libero", mediante consegna nelle "mani proprie" del destinatario, Sig. _____
che _____
- presso la persona o l'ufficio del domicilio eletto , mediante consegna alla persona / al capo dell' ufficio, Sig. _____,
in qualità di _____ che _____
- nella casa di abitazione / nell'ufficio / nell'azienda / presso l'ufficio del domicilio eletto, mediante procedura di consegna in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero _____,
cronologico della notificazione, al Sig. _____,
in qualità di _____, che ha sottoscritto la ricevuta, dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata n. _____ in data _____
_____ dell'ufficio postale di _____
- mediante procedura di consegna in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero _____ , cronologico della notificazione,
al Sig. _____ , in qualità
di _____, che ha sottoscritto la ricevuta, in mancanza
di _____ , dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata n. ____ in data _____
dell'ufficio postale di _____
- mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero _____ cronologico della notificazione, presso la casa Comunale
di _____ ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, alla _____ nel Comune di _____,
frazione _____ via _____ n. _____
poiché _____
_____
_____
dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. _____ in data _____ dell'ufficio postale di
_____
- mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero _____ cronologico della notificazione, presso la casa Comunale di _____ ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata , nel relativo albo , poiché nello stesso Comune non vi è abitazione , ufficio o azienda del contribuente.

Il destinatario

_____

Il messo

_____

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0021799 DEL 20-11-2019